

OGGETTO: Determina di avvio di una procedura di affidamento diretto ex art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio del 2020 n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. ed ex art. 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per la fornitura di n.2 sistemi di digitalizzazione multicanale di segnali analogici fino a 0.5 Vpp con 4 canali in ingresso, 14 bit di risoluzione, 100 MS/s, memoria di 4MS/canale e interfaccia di scaricamento dati USB, per le esigenze del WP1430 "Follow-ups TNG O/NIR Fast Photometer" del progetto dal titolo "Cherenkov Telescope Array Plus" (CTA+), codice identificativo IR0000012, area: ESFRI "Physical Sciences and Engineering", Codice Unico di Progetto C53C22000430006, presentata a seguito dell'avviso pubblico del 28 dicembre 2021, n. 3264, e ammessa a finanziamento nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 4, denominata "Istruzione e Ricerca", Componente 2, denominata "Dalla Ricerca alla Impresa" (M4C2), Linea di Investimento 3.1, denominata "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

IL DIRETTORE DELL' INAF – OSSERVATORIO ASTRONOMICOMI DI ROMA

VISTA la legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**" e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2000)**" e, in particolare, l'articolo 26;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, numero 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lunedì 31 dicembre 2018, che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021**", in particolare l'art. 1 comma 130, che modifica l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come segue: *«per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;*

VISTA la legge 27 dicembre 2019, numero 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lunedì 30 dicembre 2019, che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**";

VISTA la legge del 30 dicembre 2020, numero 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del mercoledì 30 dicembre 2020 che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023**";

VISTA la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 dicembre 2021 che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**";

VISTA la legge 23 dicembre 2000, numero 388, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2001)**", e, in particolare, l'articolo 58 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**" e, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "**Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dall'allegato 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l'altro, istituisce, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, l'**Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica**";

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, numero 165**";

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune "**Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, numero 196**";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, Codice dei contratti pubblici, Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene "**Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, numero 94, e, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- nel rispetto del «[...] sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro [...]»;
- le «[...] amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 [...]»;
- fermi restando «[...] gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]»;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene "**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli "**Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione**", e che dispone, tra l'altro, che, qualora «[...] non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale [...]»;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene "**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 1, il quale, tra l'altro, ribadisce che: «[...] i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, numero 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla "Consip Società per Azioni" sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza» e s.m.i.;

VISTO l'art. 4 del decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che sostituisce l'art. 4 secondo cui: «(semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca) Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione», le disposizioni di cui all'art. 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70**", e, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "**Codice dei contratti pubblici in attuazione alla legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici**", Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, e in particolare il comma 2 dell'art. 229 secondo cui "**Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023**";

RILEVATO che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) **affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTA la delibera n. 19 del 13 luglio 2001 del Consiglio direttivo dell'INAF con la quale è stato costituito l'**Osservatorio Astronomico di Roma come Struttura di ricerca a tempo indeterminato** dello stesso Istituto, priva di personalità giuridica, ma dotata di autonomia scientifica, amministrativa e contabile, e se ne è stabilita la sede legale nel Comune di Monte Porzio Catone, provincia di Roma, Via Frascati n. 33;

VISTO il decreto del presidente **prof. Nicolò D'Amico** dell'Istituto Nazionale di Astrofisica numero 3/2018 del 16 gennaio 2018 con il quale il **dott. Lucio Angelo Antonelli** è stato nominato **direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma**, con effetto dal 16 febbraio 2018, e per la durata di tre anni;

VISTO il decreto n. 9 del 15 febbraio 2021 del presidente **prof. Marco Tavani** dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, nonché la determinazione n. 21 di pari data, a firma del direttore generale **dott. Gaetano Telesio** del medesimo istituto, con la quale è stato conferito al **dott. Lucio Angelo Antonelli** l'incarico di **direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma** per la durata di ulteriori tre anni;

VISTA la nota del 30 gennaio 2024, a firma del **prof. Marco Tavani**, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e del direttore generale **dott. Gaetano Telesio** del medesimo istituto, con la quale è stato **prorogato il termine di durata dell'incarico di direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma conferito al direttore Lucio Angelo Antonelli** sino al 15 maggio 2024, o, comunque, fino alla nomina del suo successore;

VISTO il "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, ed, in particolare, gli articoli 16, 41, 43, 45, 51, 52 e 53;

VISTA la deliberazione del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha **modificato l'articolo 14 del predetto regolamento**;

VISTO il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo

organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, n. 107;

VISTO lo **statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 25 maggio 2018, numero 42 ed entrato in vigore dal 24 settembre 2018;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, **c.d. decreto semplificazioni bis**, così come modificato ed integrato dal decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 e, da ultimo, dal decreto-legge n. 15 del 30 dicembre 2023, che nel solco di quanto precedentemente disposto dal decreto semplificazioni, **proroga l'efficacia delle norme previste nel decreto-legge 76/2020 in materia di affidamenti diretti e procedure negoziate sottosoglia a tutte le determine o atti di avvio del procedimento adottate entro il 30 giugno 2024;**

VISTO l'art. 1 del richiamato decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 che prevede che:

- *«gli affidamenti diretti di servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura) sono consentiti fino a 139.000,00 euro»;*
- *«la procedura negoziata senza bando di gara per lavori di importo pari e superiore a 150mila euro e fino a 1 milione di euro ovvero per servizi e forniture di importo pari o superiore a 139 mila euro e fino alla soglia comunitaria con previa consultazione di almeno 5 operatori se esistenti ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria, 5.350 milioni di euro.»*

Le stazioni appaltanti danno **evidenza dell'avvio delle procedure negoziate** tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali;

CONSIDERATO che tra l'affidamento diretto ex articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti e quella derogatoria prevista dall'articolo 51 del decreto-legge n. 77/2021, vi è una innovazione che porta **alla assegnazione diretta "pura" (espressamente esplicitata con l'inciso che non rende necessario un confronto tra preventivi)** verso appaltatori che abbiano già maturato documentata esperienza anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Pertanto, i soggetti affidatari diretti possono - ma non devono - essere obbligatoriamente iscritti negli elenchi o albi dell'ente;

CONSIDERATO che l'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, numero 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, numero 108, al fine di *«[...] perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 10 febbraio 2021, numero UE 2021/240, e dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 12 febbraio 2021, numero UE 2021/241, nonché dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [...]»*, prevede, tra l'altro, che:

- o gli *«[...] operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, numero 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e*

alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità [...];

- o gli «[...] operatori economici, diversi da quelli precedentemente indicati e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti e della retribuzione effettivamente corrisposta [...];*
- o la predetta relazione deve essere «[...] trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità [...];*
- o le «[...] stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e delle donne [...];*
- o nei bandi e negli atti di gara è possibile inserire «[...] ulteriori misure premiali [...]» che possono prevedere la «[...] assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente [...];*
- o i contratti di appalto «[...] prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore ai predetti obblighi, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dal successivo articolo 51 [...];*
- o la violazione dei predetti obblighi «[...] determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici [...];*
- o le «[...] stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei predetti requisiti di partecipazione, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche [...];*
- o con apposite «[...] linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità, per la famiglia, per le politiche giovanili e per il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro per le Disabilità, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto [...];*
- o i rapporti e le relazioni innanzi richiamati sono «[...] pubblicati sul profilo del committente, nella sezione 'Amministrazione trasparente', ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità, per la famiglia, per le politiche giovanili e per il servizio civile universale [...];*

CONSIDERATO, altresì, che la disciplina contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge del 16 luglio 2020, numero 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, numero 120, come modificata e integrata dall'articolo 51, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, numero 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, numero 108, si applica, **in sostituzione di quella contenuta nel "Codice dei contratti pubblici", esclusivamente alle procedure per l'affidamento di pubbliche forniture di beni e servizi ed alle procedure per l'affidamento di lavori ed opere pubbliche attivate entro il 30 giugno 2024** in forza di quanto disposto dall'art. 14, comma 4, del decreto-legge del 24 febbraio 2023, numero 13, così come modificato, da ultimo, dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge del 30 dicembre 2023, numero 215;

VISTO il regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo del 10 novembre 2021, numero 2021/1952/UE, che ha modificato la **"Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 febbraio 2014, numero 2014/24/UE, per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti"**;

VISTO il decreto del 7 dicembre 2021, con il quale il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ha adottato le **"Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"**;

VISTA la legge 21 giugno 2022, numero 78, che ha conferito al Governo la **"Delega in materia di contratti pubblici"**, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il **"Piano Triennale per la Informatica nella Pubblica Amministrazione 2022-2024"**, predisposto dall'Agenzia per l'Italia Digitale e approvato con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, del 22 dicembre 2022;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, numero 13, con il quale sono state emanate **"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"**, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, numero 41;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale:

- è stata data piena **attuazione alla legge 21 giugno 2022, numero 78**, come innanzi richiamata;
- è stata data piena attuazione alle direttive della Unione europea del 28 marzo 2014, numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, le quali:
 - o hanno "modificato la disciplina vigente in materia di **"aggiudicazione dei contratti di concessione, di appalti pubblici e di procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali"**;
 - o hanno riordinato la **"disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"**;

- è stato adottato il nuovo "**Codice dei contratti pubblici**", pubblicato nel Supplemento Ordinario numero 12 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 31 marzo 2023, numero 77;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con i relativi allegati:

- è entrato in vigore il **1° aprile 2023**;
- acquista efficacia il **1° luglio 2023**;

CONSIDERATO che l'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36, prevede che, ai fini della applicazione del nuovo "Codice dei contratti pubblici", le soglie di rilevanza europea sono:

- a) **euro 5.382.000**, per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) **euro 140.000**, per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 febbraio 2014, numero 2014/24/UE, fermo restando che, nel caso in cui gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III della predetta direttiva;
- c) **euro 215.000**, per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali, con la precisazione che questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 febbraio 2014, numero 2014/24/UE;
- d) **euro 750.000**, per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 febbraio 2014, numero 2014/24/UE [...];»;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie, nei settori ordinari, degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nel senso appena di seguito precisato:

- a) **euro 5.538.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) **euro 143.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- c) **euro 221.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- d) **euro 750.000** per gli appalti di servizi sociali e assimilati

elencati nello allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

CONSIDERATO inoltre, che gli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36, prevedono, tra l'altro, che:

- gli affidamenti devono essere effettuati *«[...] nel rispetto del principio di rotazione [...]»;*
- in applicazione del predetto principio è *«[...] vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi [...]»;*
- la stazione appaltante può *«[...] ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico e, in tale caso, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia [...]»;*
- in casi debitamente motivati, con *«[...] riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto [...]»;*
- per i *«[...] contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione, quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata [...]»;*
- è, comunque, consentito *«[...] derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro [...]»;*
- le stazioni appaltanti *«[...] procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*
 - a) *affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
 - b) *affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
 - c) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;*
 - d) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;*
 - e) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 [...]»;*

CONSIDERATO infine, che, l'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36, prevede, tra l'altro, che, in «[...] *relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con le predette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, numero 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, numero 108, e al decreto-legge 24 febbraio 2023, numero 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, numero 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, nonché dal Piano Nazionale Integrato per la Energia e il Clima 2030, di cui al Regolamento dell'11 dicembre 2018, numero (UE) 2018/1999, approvato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo [...]*»;

VISTO il decreto direttoriale del 28 dicembre 2021, numero 3264, con il quale la direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione del Ministero dell'università e della ricerca ha emanato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per il "**Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca**" da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'Impresa" - Linea di investimento 3.1 denominata, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di Infrastrutture di Ricerca e Innovazione", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

VISTO il decreto direttoriale n. 104 del 20 giugno 2022, recante la "**Graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili**" – Panel PSE – decreto direttoriale 3264/2021" che include la proposta IR0000012 CTA+;

VISTO il decreto di **concessione del finanziamento** n. 125 del 21 giugno 2022 riguardante la proposta IR0000012 CTA+, avviso pubblico n. 3264 del 28 febbraio 2021;

VISTA la richiesta di acquisizione del dott. Filippo Ambrosino, protocollo n. 2453 del 4 dicembre 2023, annullata e sostituita dalla **richiesta di acquisizione** protocollo n. 108 del 15 gennaio 2024, avente ad oggetto la fornitura di n.2 sistemi di digitalizzazione multicanale di segnali analogici fino a 0.5 Vpp con 4 canali in ingresso, 14 bit di risoluzione, 100 MS/s, memoria di 4MS/canale e interfaccia di scaricamento dati USB;

CONSIDERATO che l'importo di spesa presunto per i beni di cui alla richiesta di acquisizione risulta essere pari ad **euro 15.000,00 escluso IVA**, pertanto, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

VISTA la nota protocollo n. 1162 del 29 aprile 2024 con la quale è stato conferito al **dott. Francesco Dazzi**, dipendente in servizio dell'Osservatorio Astronomico di Roma, inquadrato nel profilo di Primo Tecnologo II livello professionale, l'incarico di **Responsabile Unico del Progetto** per l'affidamento della fornitura oggetto della presente determinazione;

VISTO che la proposta IR0000012 CTA+ prevede la realizzazione di un fotopolarimetro ottico e infrarosso denominato "eSiFAP" da installare sul Telescopio Nazionale Galileo (TNG);

ACCERTATO che l'acquisizione dei beni di cui alla presente determinazione è funzionalmente destinata alla specifica attività di ricerca scientifica finanziata con fondi PNRR relativi alla proposta IRO000012 CTA+ WP1430 "Follow-ups TNG O/NIR Fast Photometer", in quanto tali componenti sono parte integrante e costituente del fotopolarimetro ottico e infrarosso denominato "eSiFAP" e soddisfano i requisiti di progettazione dello strumento;

RILEVATO che la "FAQ" del Ministero dell'università e della ricerca pubblicata nel mese di ottobre dell'anno 2023 che ha precisato: «*Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera t), del predetto avviso, ciascun soggetto attuatore deve individuare entro il 31 dicembre 2023 tutti i soggetti realizzatori. Dato il mutato contesto normativo nazionale nell'ambito dei contratti pubblici, nonché l'evoluzione dello scenario internazionale e le relative difficoltà di approvvigionamento in essere, al fine di favorire il corretto svolgimento delle attività progettuali, si chiarisce che, ove sia riscontrabile un sopraggiunto motivato impedimento, previa comunicazione al Ministero, il soggetto attuatore può procedere con la richiamata individuazione in data successiva al 31 dicembre 2023.*»;

RICHIAMATA la nota del 28 dicembre 2023, numero di protocollo 0018927, trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca, con cui il Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha richiesto il differimento del termine per individuare entro il 31 dicembre 2023 soggetti realizzatori, relativamente ai progetti PNRR INAF: CTA+, STILES, EMM e NG_CROCE;

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dell' articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, numero 111, e dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 numero 135, alla data di adozione del presente provvedimento, non sono attive convenzioni stipulate da operatori economici con la "Concessionaria dei Servizi Informatici Pubblici Società per Azioni" (CONSIP) che prevedono e disciplinano l'affidamento di una fornitura analoga a quella oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge del 16 luglio 2020, convertito nella legge del 11 settembre n. 120 e l'art. 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 stabiliscono che per gli affidamenti di servizi e forniture per l'importo di spesa presunto come sopra indicato, è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici;

ACCERTATO che l'acquisizione della fornitura oggetto della presente determinazione **non riveste un interesse transfrontaliero certo**, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, considerato il luogo di esecuzione della fornitura ed il valore stimato della stessa;

ATTESA pertanto, la necessità di attivare una procedura per l'affidamento diretto della fornitura oggetto della presente determinazione nel rispetto:

- a) del combinato disposto degli articoli 14, 49 e 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36;
- b) delle norme contenute nel decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120;
- c) delle norme contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, numero 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, numero 108, e nel decreto-legge 24 febbraio 2023, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, numero 41, come espressamente richiamate dall' articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36;

- d) delle «[...] disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", dal "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari", nonché dal "Piano Nazionale Integrato per la Energia e il Clima 2030", di cui al regolamento dell'11 dicembre 2018, numero (UE) 2018/1999, approvato dal Parlamento e dal Consiglio europeo [...]»;

CONSIDERATO che il RUP, dott. Francesco Dazzi, per la fornitura di n.2 sistemi di digitalizzazione multicanale di segnali analogici fino a 0.5 Vpp con 4 canali in ingresso, 14 bit di risoluzione, 100 MS/s, memoria di 4MS/canale e interfaccia di scaricamento dati USB, conoscendo il mercato di settore ed avendo comunque riscontrato, attraverso un sondaggio a titolo conoscitivo effettuato sul MePA, le indicazioni relative alla individuazione del fornitore contenute nella richiesta di acquisizione, ha individuato quale operatore economico specializzato al quale affidare la fornitura oggetto della presente determinazione, l'operatore economico **Costruzioni Apparecchiature Elettroniche Nucleari (C.A.E.N.) S.p.A. (C.F./P.IVA 00864500467)**;

CONSIDERATO che il RUP, dott. Francesco Dazzi, con comunicazione registrata, in data 08 maggio 2024, al protocollo generale n. 1243, al fine di quantificare esattamente il costo dell'affidamento, ha richiesto all'operatore economico C.A.E.N. S.p.A. (C.F./P.IVA 00864500467), un preventivo di spesa relativo alla fornitura oggetto del presente provvedimento rendendo noti all'operatore economico i requisiti previsti dalla normativa vigente per partecipare alle procedure di appalto ivi compresi quelle afferenti investimenti pubblici finanziati con le risorse del regolamento UE;

VISTO il preventivo di spesa inviato dall'operatore economico C.A.E.N. S.p.A. (C.F./P.IVA 00864500467), registrato in data 14 maggio 2024, al protocollo generale n. 1301, in risposta alla richiesta inoltrata dal RUP, che ha quantificato in euro 10.704,00, al netto dell'IVA, il prezzo complessivo della fornitura incluse le spese di spedizione da effettuarsi presso l'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, via Frascati 33, Monte Porzio Catone (RM);

CONSIDERATO che il dott. Francesco Dazzi, nella sua qualità di RUP, ritiene valido e congruo il prezzo offerto e lo pone a base d'asta;

ACCERTATO che l'individuazione dell'operatore economico non viola, comunque, il principio di rotazione in quanto nel caso di specie non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in forza del quale «In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico»;

ATTESO che dalle verifiche preliminari effettuate è risultato che l'operatore economico è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, risulta iscritto nel registro della camera di commercio per una attività pertinente a quella oggetto della presente determinazione, non risultano annotazioni a suo carico sul casellario informatico tenuto dall'ANAC;

ACCERTATO che l'operatore economico è in possesso di esperienze pregresse idonee come richiesto dall'art. 1 del decreto legislativo 76/2020 convertito nella legge 120/2020 ed ex art. 50, comma 1, lett.) b, del decreto legislativo 36/2023;

ACCERTATO che la piattaforma messa a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (MePA) è conforme al disposto di cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e prevede una modalità di acquisto, la "Trattativa Diretta", che consente di avviare negoziazioni dirette con un unico operatore economico;

VISTA la determina direttoriale 10/2024, prot. n. 126 del 16 gennaio 2024 con la quale la Responsabile amministrativa è stata nominata quale punto ordinante con delega di firma sul portale della CONSIP e su quello U-Buy;

ACCERTATO che l'operatore individuato risulta essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

CONSIDERATO che con specifico riferimento agli interventi previsti dal PNRR l'art. 8, comma 1, lett. 4) del decreto-legge del 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 prevede «è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura»;

VISTA la circolare protocollo numero 3207 del 19 marzo 2024 con la quale la direzione generale, con riferimento agli affidamenti previsti dai programmi e dai progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del PNRR, il direttore dott. Gaetano Telesio, nella sua qualità di direttore generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ritiene indispensabile il ricorso alla "esecuzione del contratto in via d'urgenza", attesa la necessità di rispettare i tempi assai stringenti fissati dal Ministero per la realizzazione e/o la conclusione delle attività progettuali.

CONSIDERATA l'esecuzione di cui sopra, la stipula e successiva aggiudicazione avverrà solo all'esito positivo della verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del decreto legislativo 36/2023 e sul possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 103 decreto legislativo 36/2023. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche. Sarà successivo alla sottoscrizione del contratto e sarà effettuato a fronte del ricevimento della fattura elettronica che dovrà riportare i dati essenziali CIG e CUP nonché il riferimento al progetto dal titolo "Cherenkov Telescope Array Plus" (CTA+), codice identificativo IR0000012; area: ESFRI "Physical Sciences and Engineering", Codice Unico di Progetto C53C22000430006, presentata a seguito dell'avviso pubblico del 28 dicembre 2021, n. 3264, e ammessa a finanziamento nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 4, denominata "Istruzione e Ricerca", Componente 2, denominata "Dalla Ricerca alla Impresa" (M4C2), Linea di Investimento 3.1, denominata "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

ATTESO che ai sensi dell'art. 53 rubricato "Garanzie e corredo dell'offerta a garanzie definitive" del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 salvo che, nelle procedure di cui all'art. c), d) ed

e) dello stesso comma 1 dell'art. 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, mentre, richiede il rilascio della garanzia definitiva salvo che in casi debitamente motivati;

CONSIDERATA la direttiva della direzione generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, di cui alla nota della stessa direzione generale di cui al protocollo n. 8291 del 18 dicembre 2019, nelle quali viene esplicitato: «*le Strutture di Ricerca sono tenute ad utilizzare, per qualsiasi approvvigionamento, gli strumenti di acquisto e negoziazione resi disponibili dalla "Consip società per azioni", ovvero il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e le convenzioni e gli accordi quadro stipulati dalla stessa Consip, laddove il ricorso ai predetti strumenti sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente, fatte salve eventuali eccezioni giustificate da specifiche esigenze connesse allo svolgimento di attività scientifiche e di ricerca, debitamente documentate e motivate ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, numero 218, ...OMISSIS... in particolare, nelle ipotesi di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del predetto Codice, nel caso in non sia possibile utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione resi disponibili dalla "Consip società per azioni", e dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il preventivo dell'operatore economico prescelto deve essere acquisito, preferibilmente, mediante l'utilizzo della piattaforma elettronica denominata U-Buy, o, in subordine, della posta elettronica certificata o della e-mail istituzionale (username@inaf.it), fermo restando che l'ordine di acquisto, o il contratto di fornitura dovrà essere trasmesso esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma elettronica denominata U-Buy, o, in subordine, della posta elettronica certificata*»;

ACCERTATA, pertanto, la necessità di procedere mediante l'avvio di una "Trattativa Diretta" con l'operatore economico C.A.E.N. S.p.A. (C.F./P.IVA 00864500467), sulla piattaforma messa a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (MePA) finalizzata all'affidamento diretto della fornitura oggetto della presente determinazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge del 16 luglio 2020, convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120 e l'art. 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

VISTA la deliberazione del 29 dicembre 2023, numero 94, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il **Bilancio Annuale di Previsione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'esercizio finanziario 2024**;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa;

DETERMINA

Articolo 1

Di aver **conferito**, con nota registrata, in data 29 aprile 2024, al protocollo generale con il numero progressivo di 1162, al **dott. Francesco Dazzi, l'incarico di Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 ed allegato I.2 che possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo in merito a quanto in oggetto.

Articolo 2

Di autorizzare, previa acquisizione del CIG, l'avvio di una "Trattativa Diretta" sulla piattaforma (MePA) con l'operatore economico **Costruzioni Apparecchiature Elettroniche Nucleari (C.A.E.N.) S.p.A. (C.F./P.IVA 00864500467)**, con sede legale in via Vetraia, 11 – 55049 Viareggio (LU), abilitato sulla piattaforma MePA ed iscritto al bando CPV 38300000-8, "Strumenti di misurazione", finalizzata all'affidamento diretto della fornitura di n.2 sistemi di digitalizzazione multicanale di segnali analogici fino a 0.5 Vpp con 4 canali in ingresso, 14 bit di risoluzione, 100 MS/s, memoria di 4MS/canale e interfaccia di scaricamento dati USB, per le esigenze del progetto "Cherenkov Telescope Array Plus" (CTA+), ai sensi dell'ex art. 1 del decreto-legge n.76 del 2020, convertito nella legge n. 120 del 2020 nonché ex 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 36/2023.

Articolo 3

Di autorizzare, per le finalità di cui all'articolo 2 della presente determina, l'impegno di spesa presunto, il cui importo totale ammonta ad euro 13.058,88 di cui euro 10.704,00, quale imponibile, ed euro 2.354,88, quale l'imposta sul valore aggiunto, che graverà sul centro di responsabilità amministrativa 1.06 Osservatorio di Roma, per l'esercizio finanziario 2024 al Codice Funzione Obiettivo 2.02.01.01 "CTA+ Attività di Progetto" "Capitolo 2.02.01.07.999 Hardware n.a.c."

Articolo 4

Di disporre ed autorizzare che con separato atto, il RUP dott. Francesco Dazzi, ordini l'esecuzione in via di urgenza del contratto, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. l'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge del 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, vista la circolare protocollo numero 3207 del 19 marzo 2024 emessa della direzione generale, indicando all'operatore economico le modalità ed i termini dell'esecuzione.

Articolo 5

L'operatore economico C.A.E.N. S.p.A. (C.F./P.IVA 00864500467), si dichiara, pertanto, disponibile a dare esecuzione in via di urgenza al contratto nelle more della verifica dei requisiti di legge e nelle more della stipulazione del contratto di appalto.

Articolo 6

Di stabilire che si provvederà alla stipulazione del contratto non appena sarà dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, all'esito positivo della verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del decreto legislativo 36/2023 e sul possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 103 del decreto legislativo 36/2023 in capo alla predetta società.

Articolo 7

Di disporre che il pagamento sarà successivo alla sottoscrizione del contratto e sarà effettuato a fronte del ricevimento della fattura elettronica che dovrà riportare i dati essenziali CIG e CUP nonché il riferimento al

PNRR, alla Missione, alla Componente, al titolo del progetto come indicati nell'oggetto del presente provvedimento ed avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Articolo 8

Di stabilire che in caso di aggiudicazione l'operatore economico prima della stipulazione dovrà rilasciare una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale in forza di quanto disposto dall'art. 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Articolo 9

Di approvare il quadro economico della procedura come predisposto dal RUP, dott. Francesco Dazzi, che si allega alla presente determina direttoriale per farne parte integrante e che quantifica i costi presunti della procedura.

II DIRETTORE

dott. Lucio Angelo Antonelli